

TRIBUTI E IMPOSTE

Suggerimento n. 48/7 del 16 gennaio 2013
RS

FATTURAZIONE IVA – NOVITA'

Si riepilogano le importanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 in tema di fatturazione Iva.

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (pubblicata sul S.O. n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012), in vigore dal **1° gennaio 2013**, contenente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", prevede alcune disposizioni in materia di fatturazione.

In particolare, per le operazioni **effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013**, al fine del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, sono apportate le seguenti modifiche:

- la fattura deve contenere un **numero progressivo** che la **identifichi in modo univoco**;
- è previsto un **nuovo contenuto della fattura** (fra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita Iva dell'acquirente/committente, il numero di identificazione Iva del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa **anche** per le operazioni carenti della territorialità indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
- è modificata la definizione di **fattura elettronica**, intendendosi per tale, la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; in ogni caso il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972 va emessa entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;
- è prevista l'emissione della "**fattura semplificata**" limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore ad **euro 100**.

Numerazione della fattura

Nella nuova formulazione dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio, è disposto che la fattura debba contenere un **numero progressivo che la identifichi in modo univoco**. Non è più previsto che la numerazione sia in ordine progressivo per anno solare.

Con risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura.

Pertanto, alla luce di quanto precisato dagli uffici finanziari, possono essere adottate fondamentalmente le seguenti due tipologie di numerazione progressiva:

- **senza azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare proseguendo nel 2013 progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell'impresa. Pertanto, la prima fattura emessa nel 2013 porterà il numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012 e così di seguito per gli anni successivi;

- **con azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare secondo modalità analoghe a quelle adottate in precedenza. In tal caso il numero della prima fattura emessa in ciascun anno deve essere necessariamente 1: qualsiasi numero diverso da 1 infatti genererebbe incertezze sull'avvenuta emissione per quell'anno di fatture con numeri inferiori.

Contenuto della fattura

In merito al **contenuto della fattura** è **disposto l'obbligo** di indicare:

- la **partita Iva** del cliente nazionale e comunitario soggetto passivo iva;
- il **codice fiscale** del cliente nazionale privato consumatore;
- i **corrispettivi** relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- la locuzione "**inversione contabile**" per la fatturazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore di imposta in un altro Paese membro dell'Unione Europea;
- la locuzione "**autofatturazione**" per le fatture emesse dal cessionario o committente soggetto passivo nazionale in virtù di un obbligo di legge;
- la locuzione "**operazione non soggetta**" nel caso di fatturazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali ex artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies del D.P.R. 633/1972 rese fuori dall'Unione Europea;
- la locuzione "**regime del margine beni usati**" nelle fatture emesse da soggetti Iva che si avvalgono del regime di cui al D.L. 41/1995.

Base imponibile

Ai fini della **determinazione** della **base imponibile** i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, diversa dall'euro, sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di **emissione** della fattura.

Fattura semplificata

Le fatture di ammontare complessivo non superiore a **100 euro** possono essere emesse in modalità semplificata.

Le **indicazioni minime** da riportare in fattura sono:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del cedente/prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- in alternativa in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, il solo numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- il riferimento ad eventuali fatture rettificate e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Operazioni interne

E' prevista la possibilità di emettere un'unica fattura differita **entro il 15 del mese successivo** per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente.

Operazioni extraterritoriali

La fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali se effettuate da **soggetti passivi italiani**.

L'obbligo riguarda:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore di imposta in altro Paese UE: in tal caso la fattura deve riportare l'annotazione "**inversione contabile**";
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE: in tal caso la fattura deve riportare l'annotazione "**operazione non soggetta**".

Operazioni intracomunitarie

Dal 1° gennaio 2013:

- **è modificato** il momento di effettuazione delle operazioni;
- **sono allungati** i termini
 - di emissione delle fatture delle cessioni intracomunitarie di beni;
 - di registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni;
 - di autofatturazione in caso di mancato ricevimento della fattura relativa ad un acquisto intracomunitario di beni o di ricevimento della stessa con corrispettivo inferiore a quello reale.

Nell'ambito delle **operazioni intracomunitarie** è stabilito che la cessione/acquisto intraUE si considera effettuata **all'atto dell'inizio del trasporto/spedizione** dei beni all'acquirente o a terzi per suo conto dall'Italia o dallo Stato Ue di provenienza.

In caso di **pagamento anticipato** del corrispettivo, in tutto o in parte, rileva l'**emissione** della fattura limitatamente all'importo fatturato.

Per le cessioni/acquisti effettuati in **modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al **termine di ciascun mese**.

In relazione agli acquisti intraUE è confermata l'**integrazione** della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972, ma è estesa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

Le fatture così integrate andranno annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno **15 del mese successivo a quello di ricezione** e con riferimento al **mese precedente** con l'indicazione del corrispettivo espresso in **valuta estera**, e nel registro degli acquisti ai fini della detrazione dell'Iva a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il **secondo mese successivo** a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione un'apposita autofattura. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata **entro il termine di emissione** e con riferimento al **mese precedente**.

La fattura relativa ad una **cessione intraUE** va emessa entro il giorno **15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando il titolo di non imponibilità. Deve essere annotata nel registro delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione ed entro il **termine di emissione** con riferimento al **mese di effettuazione**.

Per informazioni rivolgersi a:

- dr.ssa Raffaella Scurati (tel. 02.88129558, e-mail r.scurati@assimpredilance.it);
- dr.ssa Sara Acerbi (tel. 02.88129532, e-mail s.acerbi@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile dal 16 gennaio 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o "ricerca agevolata", con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come "tag"), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare la signora Monica Ravazzin (02.88129554, m.ravazzin@assimpredilance.it).